

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL
SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 10 del 18.02.2011**

- Entrata in vigore in via provvisoria anno scolastico 2010/2011
- Entrata in vigore in via definitiva anno scolastico 2011/2012

Indice

Art. 1 Principi generali – Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Caratteristiche del Servizio

Art. 4 Organizzazione del Servizio

Art. 5 Copertura temporale del Servizio e scioperi

Art. 6 Presentazione della domanda di accesso al Servizio

Art. 7 Criteri di precedenza

Art. 8 Tessera identificativa

Art. 9 Tariffe e modalità di pagamento

Art. 10 Rinuncia al Servizio e rimborsi

Art. 11 Morosità

Art. 12 Comportamento degli utenti

Art. 13 Comportamento degli autisti e responsabilità del soggetto che gestisce il Servizio

Art. 14 Richiami e sanzioni

Art. 15 Dati personali e sensibili

Art. 16 Riferimenti normativi

Art. 17 Pubblicità

Art. 18 Entrata in vigore

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI - FINALITA'

1.1 Il servizio è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, nonché ad agevolare il compito educativo delle famiglie, così come stabilito dalla Legge Regionale 02.04.1985, n. 31 e successive modificazioni.

1.2 Il servizio è basato su criteri di qualità, economicità, efficacia ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

1.3. Con proprio atto la Giunta Comunale approva i plessi scolastici dove attivare il servizio, le zone di appartenenza ai singoli plessi e le linee degli scuolabus.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di I° grado e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento da parte degli utenti.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

3.1. Nell'ambito del diritto allo studio il Comune di Fonte organizza un servizio di trasporto collettivo che consiste nel trasportare, a mezzo scuolabus, gli alunni dalle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, all'interno delle singole zone di pertinenza di ciascuna scuola servita.

3.2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta (fermate) determinati, siti il più vicino possibile a casa ed in luoghi non pericolosi, fermo restando che non potranno essere percorse strade private e strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus.

3.3. Per ogni sede scolastica servita dagli scuolabus, vengono disegnati opportuni tragitti di andata e ritorno giornalieri, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole, al numero dei richiedenti il servizio, alla loro residenza all'interno dell'individuata area di pertinenza e alla compatibilità dei tempi di percorrenza.

3.4 Il Comune di Fonte può appaltare il servizio a imprese esterne a seguito di indizione di gara d'appalto.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

4.1. Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta (fermate) alla scuola e ritorno, secondo un piano del trasporto scolastico, predisposto annualmente con i percorsi e gli orari elaborati sulla base del calendario stabilito dall'Istituto Comprensivo di Fonte e delle prescrizioni effettuate. I percorsi sono preventivamente concordati con l'Ufficio Lavori Pubblici e con l'Ufficio Polizia Locale sul piano della sicurezza dei medesimi, per la tutela dei minori interessati. Lo schema dei percorsi rimane valido per tutta la durata dell'anno scolastico ed è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio, in concomitanza di problemi alla viabilità, per motivi di traffico e/o per cause di forza maggiore.

4.2. All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente, ma gli stessi potranno essere opportunamente modificati in base agli iscritti. Informazioni sulle fermate sono disponibili presso l'Ufficio

Lavori Pubblici.

4.3. L'Ufficio Lavori Pubblici, tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza e sicurezza di cui all'art. 1, provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari, previo parere vincolante dell'Ufficio Polizia Locale.

4.4. È facoltà dell'Ufficio Lavori Pubblici stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta (fermate) durante l'anno scolastico, nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare e/o estendere il servizio reso agli utenti così come di ottimizzare i tempi di percorrenza.

4.5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

4.6. Al momento dell'iscrizione i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) possono richiedere il trasporto dell'alunno ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza. La richiesta va inoltrata per iscritto e va motivata. L'opzione è accolta solo se non comporta disagio o modifica sostanziale dei percorsi.

4.7. Prima dell'inizio dell'anno scolastico o comunque antecedentemente l'avvio del servizio, i genitori (o le persone esercenti la potestà genitoriale) sono informati sugli orari di partenza e arrivo e sul punto di raccolta (fermata).

ART. 5 - COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO E SCIOPERI

5.1. Il servizio è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche e nei giorni di calendario scolastico così come stabilito e comunicato annualmente dalle autorità scolastiche.

5.2. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio Lavori Pubblici verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 3 (tre) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

5.3. In caso di sciopero o assemblee del personale scolastico il servizio sarà garantito secondo gli orari delle normali attività didattiche. Sarà cura dei genitori o preposti accertarsi del regolare o meno svolgimento delle lezioni e provvedere personalmente al trasporto degli alunni.

5.4. In casi di forza maggiore (scioperi del personale del Comune, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali neve, frane, o altre calamità naturali) l'Amministrazione Comunale non garantisce il servizio anche senza il preavviso.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

6.1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata all'Ufficio Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo di iscrizione che verrà consegnato a ciascun alunno.

6.2. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, qualora ne pervengano altre, saranno accolte solo se vi sarà ancora disponibilità di posti e se le stesse non comporteranno modifiche ai percorsi stabiliti e/o significativi allungamenti dei tempi di percorrenza in conseguenza della necessità di istituire nuove fermate.

6.3. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

ART. 7 – CRITERI DI PRECEDENZA

7.1. Le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto 6.1 verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna linea; nel caso in cui il numero di domande sia superiore alla disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria sulla in base dei seguenti criteri di precedenza:

- 1) Residenza nel Comune di Fonte
- 2) Situazione di disagio segnalata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune
- 3) Fratelli, residenti nel Comune di Fonte, già utilizzatori del servizio nella medesima linea
- 4) Minore età
- 5) Ordine di arrivo della domanda

ART. 8 - TESSERA IDENTIFICATIVA

8.1. A ciascun utente del quale viene accettata e confermata l'iscrizione, l'Ufficio Ragioneria consegna un tessera identificativa personale la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio. La tessera riporta il nome e il cognome dell'utente, l'anno scolastico di riferimento, la scuola cui è iscritto l'alunno, la linea di trasporto della quale usufruisce e una foto tessera dell'alunno.

ART. 9 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1. Con la sottoscrizione della domanda di accesso al servizio il genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) dichiara altresì di aver preso visione delle tariffe applicate per il servizio medesimo e ne accetta la retta conseguente.

9.2. Ogni utente che richiede il servizio di trasporto scolastico dovrà provvedere al versamento della tariffa annuale fissata dall'Amministrazione Comunale.

9.3. La tariffa è tarata annualmente su 9 mensilità.

9.4. La tariffa è da corrispondersi in due rate, ciascuna pari al 50% della tariffa annuale, entro le scadenze che verranno annualmente comunicate.

9.5. La tariffa valida per l'intero anno scolastico è stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

9.6. Se una domanda di iscrizione, presentata dopo l'inizio dell'anno scolastico, viene accolta, la retta calcolata in base ai mesi di riferimento da parte dell'Ufficio Ragioneria è da pagarsi nei termini di cui al precedente punto 9.4 oppure, qualora scaduti, prima dell'inizio di fruizione del servizio medesimo; non potranno essere ammessi al servizio di trasporto gli utenti che non abbiano versato la retta di riferimento per gli anni pregressi, se dovuti e per l'anno in corso.

9.7. L'eventuale mancato utilizzo del servizio, per sopravvenute cause di forza maggiore e per un periodo continuativo o saltuario superiore a due mesi, dà diritto al rimborso della somma corrispondente al periodo di mancato utilizzo del servizio, previa presentazione di giustificata motivazione scritta.

ART. 10 - RINUNCIA AL SERVIZIO E RIMBORSI

10.1. La rinuncia al servizio da parte del genitore (o l'esercente la potestà genitoriale) se comunicata per iscritto prima dell'inizio dell'anno scolastico non comporta il pagamento di alcuna quota. Se la comunicazione avviene ad anno scolastico iniziato, il genitore o l'esercente la potestà genitoriale è tenuto al pagamento della quota corrispondente al periodo per il quale è stato richiesto il servizio, anche se non è stato utilizzato dall'alunno.

ART. 11 - MOROSITÀ

11.1. Nel caso in cui i versamenti non siano effettuati regolarmente l'Ufficio Ragioneria invia una nota di sollecito ai genitori o alle persone esercenti la potestà genitoriale per provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

11.2. In caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio delle spese di notifica e degli interessi, nonché alla sospensione del servizio.

ART. 12 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

12.1. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio integrativo dell'attività scolastica. Pertanto, gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e a cose, in particolare devono:

- astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus;

- occupare correttamente il seggiolino (non occupare più di un posto) posizionando lo zaino sulle ginocchia o a terra, evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili;

- evitare di sporcare, manomettere e danneggiare gli scuolabus e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione;

- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti aggressivi o irrispettosi nei confronti degli autisti, dei propri compagni e dell'eventuale accompagnatore e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;

- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone esterne al veicolo;

12.2. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) dei bambini che hanno arrecato il danno, previa contestazione di responsabilità. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, agli scuolabus, a terzi e a se stessi.

12.3. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico e dopo la discesa dallo stesso.

12.4. E' fatto obbligo ad un genitore o esercente la potestà genitoriale o ad altro adulto delegato, di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sull'apposito modulo di dichiarazione di responsabilità (da presentare all'Ufficio Ragioneria) di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli utenti del servizio fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata, e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. Non saranno fatti salire sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti.

Nel modulo di dichiarazione di responsabilità di cui al precedente capoverso, il genitore dovrà dare eventualmente atto che, in caso di momentanea assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione Comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

12.5. I genitori che intendano consentire ai propri figli un ritorno autonomo all'abitazione familiare, potranno richiedere, compilando l'apposito modulo di dichiarazione di responsabilità, di derogare all'obbligo di cui al comma 4 del presente articolo, assumendosene la piena responsabilità sia dal punto di vista civile che penale, dichiarandosi consapevole dei fattori di pericolosità specifici del tragitto fermata-abitazione e manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per

fatti dannosi che possano derivare o accadere al minore o che egli possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.

12.6. Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o esercente la potestà genitoriale o altro adulto delegato (sempre che il genitore non abbia in precedenza dato atto che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione), il bambino dovrà rimanere in custodia all'autista che avviserà telefonicamente i genitori e concorderà con essi un punto di ritrovo. Nel caso in cui questi rimangano irreperibili entro la fine del percorso, l'autista sarà autorizzato a condurre l'alunno presso le autorità competenti in caso di abbandono di minore le quali custodiranno lo stesso fino a quando il familiare provvederà a riprenderne la custodia. Sarà cura dell'autista avvisare il comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente. Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di tre volte, in assenza di giustificati motivi da parte dei genitori, il servizio sarà irrevocabilmente interrotto per l'intero anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della retta contributiva già versata.

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

13.1. Gli autisti dello scuolabus, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, devono:

1. garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti;
2. tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori;
3. adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate;
4. controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori;

13.2. Gli autisti non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, salvo motivi di forza maggiore.

13.3. Gli autisti dello scuolabus sono tenuti a osservare il codice della strada.

ART. 14 - RICHIAMI E SANZIONI

14.1. L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo verbale in caso di comportamento scorretto e segnalando tempestivamente all'Ufficio Ragioneria coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione delle eventuali sanzioni.

14.2. Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Ufficio Ragioneria applicherà i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) avviso formale per iscritto ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 12;
- c) sospensione (senza rimborso della tariffa versata) dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui all'art. 12 - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

14.3. Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà nonché all'autista dello scuolabus.

14.4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b) e c) di questo medesimo articolo. Inoltre l'Ufficio Ragioneria potrà attivare un procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti. I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere rimborsati dai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà.

14.5. L'Ufficio Ragioneria si riserva, in modo autonomo, la facoltà di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri incaricati, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

ART. 15 - DATI PERSONALI E SENSIBILI

15.1. L'Ufficio Ragioneria ed eventuali altri uffici interessati del Comune di Fonte utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

15.2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche ad eventuali imprese appaltatrici del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

15.3. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 16 - RIFERIMENTI NORMATIVI

16.1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

RT. 17 – PUBBLICITA'

17.1. Copia del presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso l'Ufficio Ragioneria e sul sito internet del Comune.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

18.1 L'effettiva applicazione del presente regolamento decorrerà, in via sperimentale e per quanto compatibile, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 ed entrerà in vigore, in via definitiva, fatto salvo eventuali modifiche, a partire dall'anno scolastico 2011/2012.